

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 122

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1997

Risoluzione

sulla sospensione della procedura di composizione delle controversie dell'OMC per quanto riguarda la legge Helms-Burton

Annunziata il 30 giugno 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla politica extraterritoriale e i suoi effetti sul commercio e la concorrenza sui mercati mondiali, in particolare sulle leggi statunitensi Helms-Burton e D'Amato-Kennedy,

vista la sua richiesta di presentare un ricorso all'OMC ai fini dell'apertura di una procedura di composizione di controversie, che nel frattempo era in corso,

viste le procedure dell'OMC, in base alle quali la sospensione di una controversia comporta automaticamente la chiusura della procedura di composizione della con-

troversia stessa dopo alcuni mesi, mentre la legislazione summenzionata continua a vigere e a colpire paesi che non hanno partecipato alla composizione della controversia in questione,

visto l'accordo GATT, sul quale ha espresso il proprio assenso a norma dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE e che dà mandato alla Commissione di rappresentare l'Unione a livello dell'OMC (in parte congiuntamente agli Stati membri) quale organo esecutivo dell'Unione stessa,

visto il parere urgente richiesto dalla Commissione e dal Consiglio e approvato a larghissima maggioranza,

A. ricordando l'inesistenza di pressioni in termini di tempo o di giustificazioni per non averlo previamente consultato,

B. considerando che gli Stati Uniti hanno assunto una posizione con cui hanno messo in discussione la competenza dell'OMC in questo caso,

C. considerando il proprio impegno a favore del carattere multilaterale del sistema commerciale creato nel quadro dell'OMC,

1. deplora l'azione della Commissione, che non lo ha consultato, e si aspetta di essere pienamente coinvolto in futuro nel processo di consultazione al momento di valutare problemi di questo tipo;

2. ritiene che le attività della Commissione in materia facciano parte del potere esecutivo attribuito alla Commissione nel quadro della politica commerciale comune e debbano essere convalidate da decisioni adottate dall'Unione ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato, ovvero gli articoli 113, 228, paragrafo 3, primo e secondo comma, o 235;

3. chiede al Consiglio di garantire la piena consultazione del Parlamento europeo nel rispetto della corretta base giuri-

dica e invita pertanto il Consiglio e la Commissione a organizzare un vertice informale a tre per chiarire il coinvolgimento del Parlamento nell'adozione di decisioni a livello dell'OMC;

4. chiede alla Commissione di informarlo pienamente, attraverso le sue commissioni competenti, sull'ulteriore esecuzione dell'accordo Unione europea-Stati Uniti;

5. invita la Commissione a elaborare una relazione annuale sulle sue attività a livello dell'OMC, onde garantire trasparenza nelle questioni a essa relative;

6. esorta la Commissione a ripresentare il proprio ricorso dinanzi all'OMC contro politiche extraterritoriali come le leggi statunitensi Helms-Burton e D'Amato-Kennedy, a meno che questo Parlamento non riceva una risposta soddisfacente sul mantenimento della politica fin qui perseguita;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Congresso degli Stati Uniti e all'OMC.

ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ
Vicepresidente